

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPELEOLOGICO CAI FABRIANO
(approvato dal consiglio della sezione C.A.I. Fabriano il 15/04/1999)

art.1 Il Gruppo Speleologico CAI Fabriano, costituito in seno all'omonima sezione del Club Alpino Italiano, ha quale scopo lo studio e l'esplorazione delle cavità naturali, in particolare dell'Appennino Umbro-Marchigiano; esso si propone di diffondere la Speleologia anche nel suo aspetto d'attività scientifica e sportiva, di operare per la protezione dei fenomeni carsici e di concorrere alla prevenzione degli incidenti in grotta.

art.2 Il Gruppo programma e svolge in piena autonomia la propria attività secondo gli scopi indicati dall'art.1 e la rende nota al Consiglio della Sezione.

art.3 Fanno parte del Gruppo Speleologico i soci CAI che, provenienti da un corso o da analoghe esperienze d'avviamento alla speleologia, abbiano praticato da almeno un anno attività coerentemente all'art.1, che ne facciano domanda e siano stati accettati dal consiglio del gruppo (per i minorenni è necessaria l'autorizzazione scritta dei genitori).
Tali soggetti acquisiranno il nome di soci effettivi.

art.4 È possibile istituire un tesseramento interno a scopo d'autofinanziamento cui possono aderire tutti i soci della sezione come soci sostenitori.
Tale tesseramento, la cui quota viene stabilita annualmente dal Consiglio del Gruppo, risulta obbligatorio per i soci effettivi del Gruppo Speleologico.

art.5 L'attività del Gruppo è coordinata da un Consiglio che elegge nel proprio seno:

Il Presidente: rappresenta il Gruppo, convoca e presiede sedute ed assemblee;

Il Segretario: tiene i verbali e fa le veci del Presidente in sua assenza;

Il Tesoriere: cura e documenta l'amministrazione finanziaria del Gruppo;

Il consiglio del Gruppo può all'occorrenza nominare dei responsabili per particolari mansioni tecniche (Biblioteca, Manutenzione sede, ecc.) scelti tra i soci effettivi del Gruppo.

art.6 Il Consiglio del Gruppo elegge due magazzinieri scelti tra i soci effettivi che fanno parte del Gruppo da almeno due anni.

I magazzinieri curano i materiali tecnici e vigilano sulla regolarità delle uscite in materia di prevenzione degli incidenti, senza alcuna responsabilità personale.

Nella gestione dei materiali i magazzinieri sono tenuti a rispettare il regolamento del magazzino approvato dal Consiglio del Gruppo.

art.7 Il Consiglio del Gruppo dura in carica due anni ed almeno una volta l'anno, entro la prima metà del mese di Gennaio, convoca l'Assemblea Ordinaria del Gruppo per discutere la relazione morale e finanziaria del Consiglio, il programma e il bilancio preventivi.

art.8 Il numero dei consiglieri è stabilito in rapporto al totale dei soci effettivi del Gruppo:

da 4 a 10 membri: 3 consiglieri;

da 11 a 20 membri: 5 consiglieri;

più di 20 membri: 7 consiglieri;

Nel caso che i soci effettivi del gruppo siano in numero minore di 4 (quattro) il Consiglio della Sezione nominerà, tra questi, un "Responsabile" che dirigerà il Gruppo.

art.9 L'Assemblea Straordinaria del Gruppo è convocata dal Consiglio del Gruppo o per richiesta motivata di almeno un terzo (1/3) dei membri.

art.10 Il bilancio consuntivo e preventivo è presentato, subito dopo l'assemblea ordinaria del Gruppo, al Consiglio della Sezione e fa parte del bilancio della Sezione stessa.

art.11 Le spese per l'attività e per il materiale tecnico sono sostenute con un fondo amministrato dal Gruppo costituito dai contributi della sezione e dalle quote del Tesseramento Interno. Eventuali finanziamenti che il Gruppo dovesse richiedere a terzi dovranno preventivamente essere approvati dal Consiglio della Sezione. Gruppo e Sezione s'impegneranno a fare quanto in loro potere per ottenere contributi da enti o persone; iniziative in tal senso vanno prese in materia congiunta.

art.12 I materiali tecnici del Gruppo sono, normalmente, ad uso e gestione esclusivi dei soci effettivi. Qualora la Sezione intenda promuovere iniziative che prevedano l'uso dei materiali del Gruppo, dovrà richiederlo preventivamente al Consiglio di quest'ultimo.

art.13 Modifiche al regolamento e scioglimento del Gruppo sono proposti all'Assemblea Straordinaria, presenti almeno due terzi dei soci effettivi, e sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo della Sezione.

art.14 Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quello della Sezione.